



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

8ª Seduta pubblica – Venerdì 18 dicembre 2020

Deliberazione legislativa n. 40

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021”.
(Progetto di legge n. 17)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2021*” (deliberazione della Giunta regionale n. 18/DDL del 26 ottobre 2020);

UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Luciano SANDONÀ*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino:

- c) il disegno di legge di stabilità regionale;*
- d) il disegno di legge di bilancio;*
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.*

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), prevedendo, altresì, che “in un’unica sessione sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che i collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Progetto di legge n. 17 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”

Il testo contiene 15 articoli, oltre a quello relativo all’entrata in vigore, finalizzati ad innovare l’ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2021-2023.

Tramite l’articolo 1 la Regione intende partecipare alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 21/2020 recante “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione

generale al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione del Veneto”. A tal fine la Giunta viene autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all’ammontare delle risorse conferite ad ogni strumento finanziario.

La ricaduta sul bilancio regionale della spesa finalizzata a coprire gli oneri derivanti dall’assunzione di idonea garanzia sulla quota di provvista pubblica erogata dal suddetto fondo (o da altri strumenti finanziari attivati dalla Regione a favore delle PMI venete) è stimata in euro 150.000 per ciascun esercizio del triennio 2021-23, a valere sulle risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”.

L’articolo 2 intende consentire il riordino di risorse rinvenienti da rientri da strumenti finanziari in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. ovvero dalla chiusura di attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013 che, al termine dell’esercizio 2019, risultavano vincolate nel risultato di amministrazione.

In tal modo viene razionalizzata la loro rappresentazione in bilancio e se ne facilita l’impiego per interventi a supporto delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi.

Le risorse interessate dall’applicazione di questo articolo ammontano a complessivi 4.066.107 euro, a valere su sei capitoli di entrata ed altrettanti di spesa.

L’articolo 3 intende autorizzare la Giunta regionale, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, a concorrere alla spesa della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 91/2017 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” e all’articolo 6 del DPCM 25/1/2018 , n. 12 “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”.

La ricaduta sul bilancio regionale è stimata in euro 100.000 per l’esercizio 2021, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria e Artigianato”.

L’articolo 4 intende sostenere l’attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all’articolo 23 della l.r. 52/1978 (“Legge forestale regionale”), autorizzando il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rinvenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione di cui all’articolo 30 della suddetta legge, istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A. (cd. Fondo Forestale Regionale).

Tali somme, determinate in euro 250.000 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, consistono dunque in nuove entrate, introitate nel bilancio di previsione 2021-2023 (Titolo 4 “Entrate in conto capitale” - Tipologia 200 “Contributi agli investimenti”). Esse vengono finalizzate alla redazione dei piani di riassetto forestale in scadenza nel periodo 2021-23, alimentando la Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

L’articolo 5 dispone l’introito al bilancio regionale dei fondi integrativi trasferiti ad AVEPA ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 44/2019 (“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”) e non utilizzati. Con ciò assicurando efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e valorizzando i Contratti di Sviluppo. Trattasi di euro 11.000.000 (introitati al Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti”), di cui:

- euro 7.000.000 vengono destinati alla copertura della quota regionale di finanziamento delle misure del PSR 2014-2020 per l’anno 2021 (a valere sulla Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 03

“Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”);

- euro 4.000.000 vengono destinati al rafforzamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell’articolo 57 comma 3bis della l.r. 40/2003 (*“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”*), per assicurare la partecipazione regionale ai citati Contratti di Sviluppo di cui di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2018 (*“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*); l’allocazione di tali risorse è a valere sulla Missione 16 *“Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”*, Programma 01 *“Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”*.

L’articolo 6, intendendo sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all’epidemia da Covid-19, dispone che Veneto Sviluppo S.p.A. prosegua l’erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

A tal fine destina risorse per euro 10.000.000 disponibili sul fondo di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 516/1994 (*“Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell’indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l’EFIM ed altri organismi”*).

Per favorire l’adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, mediante l’articolo 7 viene concesso un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all’articolo 4, comma 2, della l.r. 14/2019 (*“Veneto 2050”*), quantificato in euro 200.000, a valere sulla Missione 8 *“Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”*, Programma 01 *“Urbanistica e Assetto del territorio”*.

Mediante l’articolo 8 si interviene a favore di pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica.

A tal fine, posto che la parrucca non figura tra gli ausili ricompresi nell’elenco dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al DPCM 12 gennaio 2017, si interviene con risorse proprie regionali – per 300.000 euro a valere sulla Missione 13 *“Tutela della salute”*, Programma 02 *“Servizio sanitario regionale-finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”* - così da fornire un sostegno a tali pazienti.

L’articolo 9 autorizza la partecipazione regionale, per il tramite di Infrastrutture Venete S.r.l. (società a totale partecipazione regionale), all’aumento di capitale di Interporto di Rovigo s.p.a..

Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo sono fronteggiati da Infrastrutture Venete con risorse proprie derivanti dalla cessione della partecipazione detenuta in Veneto Logistica s.r.l., che rappresentano quindi il limite massimo dell’investimento, senza attingere a risorse di diversa natura conferite dalla Regione ai sensi della delega funzionale di cui alla l.r. 40/2018.

L’importo dipende dal prezzo di cessione di Veneto Logistica, in corso di definizione; indicativamente è stimabile in 1,5 milioni di euro.

L’articolo 10 si colloca nell’ambito del sostegno finanziario al settore del trasporto pubblico locale, sia ferroviario che automobilistico e lagunare, con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali di trasporto ed una programmazione certa degli stessi.

Si prevede dunque un'anticipazione regionale del saldo della quota annua del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario oltre a quella già prevista dei quattro dodicesimi di cui all'art. 14 della l.r. 45/2017 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2018").

L'anticipazione viene prevista prudenzialmente nella misura massima del 90% del valore della quota attribuita alla Regione nell'anno precedente, tenuto conto che i criteri per il riparto definitivo del Fondo (allocato nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programmi 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale") e per la conseguente determinazione del saldo prevedono delle decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

L'importo massimo previsto di anticipazione, pari a circa 75,6 milioni, è stato calcolato tenuto conto del valore della quota veneta del saldo Fondo anno 2020, stimata in circa 84 milioni.

In base alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 ("Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"), le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale sono delegate o subdelegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Tale legge, tuttavia, non prevede la fattispecie nella quale l'amministrazione comunale si trovi nella posizione di sanzionatore e sanzionato, come invece accertato in alcune infrazioni in materia forestale commesse da Comuni.

L'articolo 11 introduce dunque il potere sostitutivo della Giunta regionale nei confronti dei Comuni che non provvedono ad adottare gli atti necessari per l'attuazione delle funzioni trasferite con la citata l.r. 10/1977 nel caso in cui essi risultino responsabili di infrazioni e non provvedano a contestare la violazione nei propri confronti, auto-infliggendosi la sanzione.

L'articolo 12 dispone una modifica dell'art. 2 della l.r. 21/2018 ("Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile") al fine di agevolare la possibilità dell'intervento diretto della Regione, quale attore della cooperazione, prevedendo la possibilità di impegnare spese per il cofinanziamento dei progetti in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Si prefigge dunque di agevolare la Regione nel ricorso ai fondi esterni, tra cui quelli più significativi - ma non solo - sono le iniziative di partenariato territoriale di cui agli articoli 9 e 25 della legge n. 125/2014, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, finalizzati appunto a cofinanziare iniziative di cooperazione allo sviluppo sostenibile, sono quantificati in euro 100.000 per l'esercizio 2021, a valere sulla Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo".

L'articolo 13, in conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall'emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino 2021 a Cortina d'Ampezzo, autorizza la Giunta regionale ad assegnare un contributo straordinario - del quale una quota non inferiore al 10% per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto, tra cui

la realizzazione di “Casa Veneto” - in favore della Fondazione “Cortina 2021” di cui all’articolo 19 della l.r. 7/2016 (“Legge di stabilità regionale”).

Gli oneri sono quantificati in euro 3.000.000 per l’esercizio 2021, allocati nella Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”.

L’articolo 14 dispone che gli introiti derivanti da sanzioni comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (allocati al Titolo 3 “Entrate extratributarie” Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”) siano destinati, nell’ambito della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali”:

- all’acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale, e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell’emergenza;
- al finanziamento delle spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità.

L’articolo 15 modifica l’articolo 3 della l.r. 40/2018 (“Società regionale ‘Infrastrutture Venete s.r.l.’ per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”) aggiungendo un comma che prevede che tale s.r.l. - subentrata, dal 1° gennaio 2020 a Sistemi Territoriali Spa, nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria Adria/Piove di Sacco/Mestre - provveda (inoltre) all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea e dei relativi impianti, in gestione alla predetta società.

Per l’attuazione di quanto sopra viene concesso un contributo di euro 6.000.000, stanziati sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, necessari a far fronte, nel 2021, ad una prima parte degli interventi di cui sopra.

Progetto di legge n. 18 “Legge di stabilità regionale 2021”

Esso è adottato ai sensi del citato paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell’approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l’esercizio 2021, in particolare, il pdl contempla quattro articoli, oltre a quello sull’entrata in vigore.

L’articolo 1 autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell’Allegato 1 del pdl; l’Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2021-2023 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

L’articolo 2 prevede una forma di aggiornamento normativo automatico per tutte le disposizioni tributarie regionali introduttive di regimi agevolativi per le imprese, provvedendo a rendere applicabili a tutte le disposizioni in questione i limiti

derivanti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis" e dai regolamenti di esenzione vigenti, oltre che dalle loro rispettive proroghe.

L'articolo 3 estende a tempo indeterminato l'efficacia dell'articolo 15 della l.r. 10 ottobre 1989, n. 40 ("Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"), che determina i canoni che i concessionari sono tenuti a pagare annualmente alla Regione. L'articolo in questione, infatti, è stato riscritto dall'articolo 3 della l.r. 44/2018 a valere per i soli esercizi 2019 e 2020.

La ricaduta finanziaria, in termini di maggiori entrate sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", è di euro 3.850.000 per ogni esercizio del triennio 2021-2023.

Tramite l'articolo 4, considerata la situazione di crisi economica venutasi a creare in relazione alla pandemia da COVID-19, si intende soprassedere, per l'esercizio 2021, all'applicazione dell'adeguamento ISTAT ai canoni del demanio idrico.

La ricaduta finanziaria, in termini di minori entrate sul Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", è di euro 100.000 per il solo esercizio 2021.

Progetto di legge n. 19 "Bilancio di previsione 2021-2023"

Ai sensi della legge regionale di contabilità n. 39/2001 e del paragrafo 4.1 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione al bilancio, l'approvazione annuale dei documenti di bilancio della Regione del Veneto si realizza, in termini normativi, attraverso l'approvazione, da parte dell'esecutivo, di un disegno di legge denominato, per l'esercizio 2021, "Bilancio di previsione 2021-2023".

Tale provvedimento - che ha assunto il numero 19 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura - quale strumento di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l'Allegato 1 "Nota integrativa", ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento; ad essa si rinvia per gli approfondimenti che si reputino necessari.

Dalla Nota si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2021-2023 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dai tre progetti di legge costituenti la cd. "sessione di bilancio" risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza – quantificati, come detto, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione - sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il

bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie - ovvero stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi passivi; spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; spese per ammortamenti di mutui; spese identificate come obbligatorie per espressa disposizione normativa - l'Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l'indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Quanto ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si tratta di:

- *Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, dev'essere effettuato un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in "Parte Corrente" e "Parte Capitale". Esso è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni. Nel rimandare ai prospetti di cui all'Allegato n. 12 del pdl per la composizione dettagliata, si precisa che l'accantonamento al FCDE nel triennio ammonta a 240,9 milioni nel 2020, a 217 milioni nel 2021 e a 182,5 milioni nel 2022 (pressoché interamente di parte corrente).*

- *Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, accantona, in appositi fondi, uno di parte corrente ed uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Gli stanziamenti previsti a bilancio 2021-2023 sono i seguenti: "Fondo rischi spese legali-parte corrente" euro 250.000 per l'esercizio 2021 e 800.000 per gli esercizi 2022 e 2023; "Fondo rischi spese legali-parte c/capitale" euro 2.500.000 per l'esercizio 2021 e 800.000 per gli esercizi 2022 e 2023.*

- *Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della B.E.I (art. 5 l.r. 1/2010), gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,9 milioni nel biennio 2021-2022 e a 5,3 milioni nel 2023. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle sette tranches di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario; essi tengono conto pertanto anche delle rate da corrispondere in relazione all'ultima traenza del prestito, di importo pari a 18 milioni, avvenuta nel 2019.*

- *Fondo "Passività potenziali di cui al Fondo FEI (Fondo Europeo per gli investimenti, struttura del gruppo BEI)- PSR 2014-2020": lo stanziamento iniziale è quantificato in 15.000 euro.*

- *Fondo "Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (art.1, c.321, L. 27/12/2006, n.296)" (Tassa automobilistica da restituire allo Stato): gli stanziamenti da allocare per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 vengono stimati in 28 milioni annui.*

- *Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto riportato nella nota integrativa del pdl, si precisa che il fondo in questione ammonta a 14,2 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2021-2023.*

Con il bilancio di previsione 2021-2023 viene inoltre autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da

debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa di investimento, per un importo pari a euro 532 milioni; a seguito delle risultanze del Rendiconto Generale 2019 lo stock al 31/12/2015 viene dunque ridotto di 224,9 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2020-2022, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 12, comma 3 bis, della l.r. di contabilità, n. 39/2001.

Il DANC può essere ricompreso tra le c.d. partite tecniche - nelle quali, volendo citare le più significative, troviamo le partite di giro (2,87 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (140,9 milioni) - che ammontano a complessivi 3.562,4 milioni.

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.268,2 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2021 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.298,9 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.473,4 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.514,8 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.370,5 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con ricorso al debito: 48 milioni.

Il primo aggregato (1.298,9 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.112,9 milioni).

Tra le principali entrate tributarie non destinate alla sanità e al trasporto pubblico locale disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2021 si citano:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: 598 milioni
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 365 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale-attività ordinaria: 50 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 8 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 30 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 6 milioni;
- le quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

Come detto poc'anzi, il bilancio di previsione 2021-2023 autorizza il ricorso all'indebitamento per nuove spese di investimento specifiche. All'interno di questa voce (pari a 48 milioni), si trovano:

- 20,5 milioni di euro destinati alle infrastrutture dei giochi olimpici e paralimpici del 2026 (a cui si sommano i 46 milioni nel 2022 e 2023);
- 7,5 milioni di euro per l'adeguamento della rete viaria regionale (tangenziale di Vicenza);
- 5 milioni destinati ad opere di particolare urgenza (lavori pubblici);
- 9 milioni destinati ad interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale;
- 6 milioni per interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre 'Infrastrutture Venete s.r.l.'.

Per quanto concerne, poi, l'attuazione dei programmi comunitari, tra finanziamento comunitario, statale e regionale le risorse previste ammontano a:

- 413,8 milioni nel 2021
- 156,3 milioni nel 2022
- 84,7 milioni nel 2023.

La quota di cofinanziamento regionale - confermata in 65 milioni per ciascun anno del triennio, al fine di raggiungere la performance massima nell'attuazione dei programmi comunitari - riguarda principalmente i seguenti fondi comunitari: Fondo

Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

Riprendendo quanto sopra esposto relativamente al progetto di legge n. 17, i più rilevanti interventi normativi di spesa sono i seguenti:

- 7 milioni per il finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;*
- 4 milioni per il finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione (contratti di sviluppo);*
- i ricordati 6 milioni per interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre;*
- 3 milioni alla Fondazione Cortina 2021 quale contributo straordinario per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino;*
- 300.000 euro per l'assistenza protesica a favore di persone assistite affette da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica;*
- 250.000 euro per il triennio 2021-2023 per sostenere l'attuazione delle attività di pianificazione forestale;*
- 200.000 euro quale contributo ai comuni per favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione;*
- 150.000 euro per il triennio 2021-2023 per iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete;*
- 100.000 euro quale concorso alla spesa per la predisposizione del piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino;*
- 100.000 euro per iniziative di partenariato territoriale nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo (l.r. 21/2018).*

Riassumendo, infine, i grandi temi trattati nel bilancio 2021-2023 riguardano:

- riconferma di 31 milioni annui nel triennio 2021-2023 a favore delle scuole paritarie del Veneto;*
- 21 milioni annui nel triennio per lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali;*
- 29 milioni stanziati nel 2021 per il sistema della formazione professionale;*
- 15 milioni annui nel triennio per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;*
- garantiti 60 milioni nel triennio per gli oneri del trasporto pubblico locale;*
- 10 milioni nel biennio 2021-2022 per la sicurezza dei viadotti;*
- 6 milioni nel triennio a favore delle province per il ristoro dei canoni idrici;*
- 2 milioni nel biennio 2021-2022 per la lotta alla cimice asiatica;*
- il continuato impegno sul fronte del finanziamento dei giochi olimpici invernali di Cortina 2026 (1 milione per la partecipazione al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, 14,2 milioni per il fondo di garanzia, oltre agli investimenti specifici finanziati con debito, di cui si è detto poc'anzi);*
- 2 milioni di euro annui nel triennio 2021-2023 a disposizione per le coperture di spesa delle nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio regionale.*

In chiusura va detto che, nonostante il quadro di incertezza e le gravi difficoltà da fronteggiare a causa della crisi sanitaria ed economico-sociale conseguente all'emergenza Covid-19, ancora una volta il bilancio regionale non impone alcuna addizionale Irpef e, oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni con il programma di governo 2020-2025.

Ricordato che quest'Assemblea ha appena approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 e la relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo facciamo nella consapevolezza del lavoro svolto dalle commissioni consiliari, nel rispetto delle tempistiche fissate dall'articolo 69 del Regolamento, con riferimento al Collegato (pdl 17), alla Stabilità (pdl 18) e al Bilancio (pdl 19), che il D.Lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Al termine di questa relazione ricordo che il 1° dicembre la Prima Commissione consiliare ha effettuato le consultazioni sui tre progetti di legge, oltre che sul DEFR 2021-2023 e che, per quanto concerne il pdl 19 "Bilancio di previsione 2021-2023", in data 25 novembre 2020 è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, auditato dalla Commissione nella seduta del 9 dicembre.

Tra il 2 ed il 3 dicembre le commissioni Seconda, Terza, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri sui provvedimenti alla Prima, per gli aspetti di competenza.

In data 4 dicembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso il proprio parere favorevole sui tre progetti di legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 31/2017.

Nella richiamata seduta del 9 dicembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso del pdl 19, inoltre, è stato inoltre accolto un emendamento proposto dalla Sesta Commissione, finalizzato a rifinanziare nel 2021 la l.r. 5/2020.

Per il progetto di legge 17 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

Per il progetto di legge 18 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.

Per il progetto di legge 19 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta per Salvini Premier, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia, Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto. Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto.”;

UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Vanessa CAMANI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Collegato alla legge di stabilità regionale è il primo documento della programmazione economica e finanziaria che discutiamo oggi.

Il Disegno di legge collegato alla manovra di bilancio rappresenta lo strumento attraverso il quale si introducono modifiche od integrazioni a disposizioni legislative regionali che si riflettono direttamente sul bilancio regionale.

Sappiamo quanto la nuova programmazione regionale sia pensata come un processo complesso, che va ben oltre la mera regolazione di rapporti economico-finanziari, e che si articola in una complessità di atti connessi ed integrati con piani di intervento e politiche.

Da questo punto di vista, dunque, la programmazione non è più riconducibile a mera attività di impiego di risorse od organizzazione di entrate, ma ricomprende anche tutte le azioni volte alla comparazione di alternative strategiche che devono soddisfare anche esigenze di natura valutativa.

Si tratta, dunque, di un complesso di interventi che incidono direttamente sul “governo del territorio”.

E guardate, queste due parole, governo e territorio, dovrebbero rappresentare il senso del lavoro contenuto nei documenti economico-finanziari di cui trattiamo oggi.

In particolar modo il collegato.

Perché se il bilancio rappresenta, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati nel DEFR, il quadro complessivo delle risorse e degli impieghi per la realizzazione dei programmi e delle attività, e la legge di stabilità contiene il quadro di riferimento finanziario, con norme tese a realizzare effetti finanziari, è proprio la legge collegata alla manovra di bilancio che indica, con precisione, le modifiche e le integrazioni alle disposizioni regionali in vigore che hanno naturalmente riflessi cogenti sul bilancio.

Dunque il collegato è l'occasione per inserire, dentro la programmazione regionale, gli adeguamenti di natura economica alle necessità contingenti.

Quindi cercherò di offrire, nella correlazione, la lettura di natura politica, della realtà che emerge dall'articolato del collegato relativamente alla gestione economico-finanziaria della nostra regione.

Parto, dunque, da quest'ultimo aspetto, la modalità, cioè, di gestione delle partite di bilancio dell'ente, anche per sfatare alcuni miti che ho sentito richiamare nei pochi giorni che ci avete concesso per confrontarci su questi documenti in riferimento alla virtuosità operativa della Regione del Veneto.

Il collegato riguarda circa 35 milioni di euro di risorse. Una cifra importante che viene rimessa, direttamente ed indirettamente, nel bilancio regionale.

Di queste, una quota rilevante deriva dal “recupero” di risorse che erano state destinate dai bilanci regionali precedenti ma rispetto alle quali, a diverso titolo, era stata definito un vincolo che oggi appare superato.

Stiamo parlando di oltre 25 milioni dei 35 disponibili, mentre i restanti 10 milioni rappresentano risorse libere, di natura corrente o in conto capitale.

Rispetto alle risorse recuperate, abbiamo l'articolo 2, che riporta nel bilancio regionale ingenti risorse impegnate negli anni precedenti il cui vincolo di destinazione ha esaurito la sua funzione e che vengono reimpiegate, così cita la rubrica dell'articolo, per “interventi a supporto del sistema produttivo veneto”. Si recuperano, dunque, risorse già a bilancio, ma con una destinazione diversa, riconducibili alla parte vincolata del risultato di amministrazione 2019 e risorse accertate del 2020, che vengono reindirizzate in altro modo.

Ma quante sono queste risorse? La scheda di analisi economico finanziaria allegata alla PdL ci riporta un importo di circa 4 milioni, il dirigente in audizione in Commissione ci ha parlato di 5 milioni, rappresentandoci un saldo in continua evoluzione. Ma sappiamo che al termine dell'esercizio 2019 risultavano vincolate nel risultato di amministrazione risorse, rinvenienti anche da Veneto Sviluppo o da attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013, per oltre 62 milioni.

Una cifra talmente elevata che la stessa Corte dei Conti aveva segnalato l'anomalia.

Ora, la presente proposta definisce il meccanismo di riordino, per superare la segnalazione della Corte e offrire una rappresentazione in bilancio più veritiera, ma non si specifica l'importo e, soprattutto, non si indica una destinazione specifica di nuova destinazione, limitandosi ad una generica destinazione connessa a "interventi a supporto degli investimenti delle imprese".

Ma un meccanismo analogo di reperimento di risorse lo ritroviamo nell'articolo 4, che fa rientrare da Veneto Sviluppo una parte del fondo di rotazione relativo alla legge forestale del '78 e ormai inutilizzato, fondo che oggi ci ritorna 250.000 di nuove entrate in conto capitale ma che comprende altri 5 milioni di risorse "in attesa di rientro e di definizione di utilizzo", come confermato dal funzionario in sede di Commissione referente.

E ancora l'articolo 5, che reintroita, come entrate in conto capitale, nel bilancio regionale ben 11 milioni di euro, recuperando parte delle risorse che nel collegato del 2019 erano state trasferite ad Avepa per il cofinanziamento di interventi PSR, e che nel 2021 non hanno più necessità di cofinanziamento, in virtù delle nuove indicazioni della Commissione europea. Si tratta, appunto, di risorse che a loro volta erano già state recuperate nel 2019, riferiti a precedenti periodo di programmazione del periodo precedente e non ancora utilizzati.

E poi l'articolo 6, che recupera risorse addirittura da un fondo previsto da una legge nazionale del 1994 e attuata dalla Regione nel 2005, con le quali ci si propone di cofinanziare interventi per l'innovazione delle imprese interventi ammessi a contributi MISE, a valere sul "Fondo per la crescita sostenibile" (L 46/1982), tramite Veneto Sviluppo. Bene, se non fosse, anche in questo caso, che la stessa operazione fosse già stata fatta nel 2011 (legge finanziaria per il 2012), in base alla quale, con il medesimo meccanismo, si recuperavano le medesime risorse per costituire un fondo di rotazione per finanziamenti agevolati per progetti di R&S. Fondo "sinora privo di attuazione".

Insomma, stiamo parlando di oltre 25 milioni che la Regione sposta da una posta all'altra di anno in anno. Impegnandosi in interventi che spesso non vengono realizzati e, sostanzialmente, spostando "in avanti" risorse correnti.

E allora le prime domande: quante sono le risorse "nascoste" tra le pieghe delle risorse vincolate negli anni precedenti e non utilizzate o utilizzate fittiziamente con questi meccanismi di posticipo? A quanto ammonta questa sorta di cassaforte? Ma soprattutto, perché il consiglio (e non i consiglieri di minoranza ma tutti), nella sua funzione di organo di indirizzo politico e di controllo non è nelle condizioni di valutare queste poste di bilancio?

E quante di queste poste sono messe nelle cassaforti "esterne" alla Regione, Veneto Sviluppo, Avepa, Veneto Innovazione, ancor più difficili da controllare in maniera trasparente e difficilmente assoggettabili ad iniziative di sindacato ispettivo?

Queste questioni credo siano rilevanti per questa assemblea, alle cui richieste e necessità, troppe volte la Giunta risponde con un generico: "non ci sono risorse sufficienti". Allora io credo che, invece, al contrario, bisogna capire che risorse ce ne sono, ben nascoste, ma che non vogliono essere messe nella disponibilità delle richieste legittime di questo Consiglio regionale.

E ancora: come ci comporteremo, e cioè come reagiremo alle necessità dei veneti, se e quando queste risorse nascoste, chiamiamole risorse vincolate che hanno esaurito, a diverso titolo, la loro destinazione, finiranno o inizieranno a scarseggiare? Perché in questi anni di ordinaria amministrazione abbiamo retto con questo sistema tutto finanziario, ma cosa accadrà quando il veneto avrà bisogno di risorse vere e non

di operazioni meramente finanziarie? Cosa accadrà, cioè, quando i veneti non potranno più accontentarsi degli annunci ma avranno necessità di contributi economici concreti? Come risponderemo alla insoddisfazione delle tante imprese che lamentano l'esaurimento dei fondi quando sapranno che, in realtà, questi fondi ci sono ma anziché essere impiegati per loro sono solo spostati di anno in anno per far sembrare il bilancio ricco di interventi?

Perché i 4 milioni (o forse più) dell'articolo 4 sono lì da almeno un anno, gli 11 milioni dell'articolo 5 da diversi mesi almeno, e i 10 milioni dell'articolo 6 si riferiscono addirittura ad una legge del '94 e attuata dalla Regione nel 2005.

E questa è la prima questione.

Ma c'è poi, in stretto collegamento, il tema che riguarda, in generale, la capacità della Regione di pianificare, di programmare, di costruire e portare a termine gli interventi, non solo un anno per l'altro, ma con un pensiero lungo, pluriennale, a maggior ragione essendo alle porte di una crisi economica profonda che richiederà uno sforzo economico nei prossimi anni davvero imponente, forse pure maggiore di quello messo in campo per rispondere alla crisi del 2008.

Queste risorse ci sono. Sarà la volta buona che verranno veramente messe a disposizione del Veneto?

Se, come auspichiamo, questa volta sarà così, allora si apre il secondo grande tema, che riguarda le modalità di erogazione di questi, e altri contributi.

Perché le norme sembra che vengano studiate apposta in modo tale da lasciare alla Giunta regionale la massima discrezionalità possibile nell'impiego delle risorse, spostando, di fatto, il diritto di definire la destinazione delle risorse dal Consiglio, che sarebbe l'organo deputato a fornire l'indirizzo politico sugli impieghi, all'organo esecutivo, la Giunta appunto, che qui non si limita a dare esecuzione alle indicazioni ma costruisce e dispone direttamente la destinazione specifica, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, attribuendosi sempre, e da sola, i meriti delle iniziative.

E anche su questo farò un esempio: l'articolo 2, che da, volutamente, una generica indicazione di spesa ("interventi a supporto delle imprese"), senza specificare quali aziende saranno oggetto dell'intervento, in che forma sarà erogato il supporto (contributi, fondo di rotazione, garanzie sul credito), quali tipi di investimenti si farà leva (innovazione, sostenibilità, competitività), e senza che il consiglio possa esprimersi sul punto.

Deciderà la Giunta, il Presidente, l'Assessore. Invece la scelta spetta al Consiglio, che ha l'incarico, e direi anche la responsabilità, di rappresentare i veneti ed interpretarne le richieste.

E faccio notare che, rispetto alle legislature precedenti, sembra esserci pure un peggioramento. Forse perché il consenso del Presidente eletto è stato talmente ampio che si pensa di poter fare a meno della discussione di questa Aula, forse perché i numeri della maggioranza sono talmente estesi che si può anche tollerare qualche mal di pancia interno. Fatto sta che nel 2012 e nel 2013, quando venne fatta una operazione simile a quella dell'articolo 2, recuperando cioè risorse inutilizzate dai medesimi capitoli da cui le recuperiamo oggi, almeno allora si era proceduto con una specifica individuazione della destinazione, limitando la discrezionalità della Giunta e impegnando il Consiglio. Oggi neppure questo!

Queste dunque le modalità attraverso cui, nel collegato, si mobilitano decine di milioni di euro per le imprese. Poca trasparenza, poco coinvolgimento dell'organo consiliare e poca programmazione.

E questo avviene anche rispetto ad importi più modesti. Ad esempio, anche in riferimento all'articolo 1, che finanzia per 150 mila euro la costituzione di un fondo per

far fronte alle commissioni per ottenere una copertura a protezione delle garanzie emesse a favore delle imprese, senza peraltro aggiungere alcuna risorsa al sostegno alla liquidità delle imprese (tanto per essere chiara), ci rimane qualche dubbio perché ci conferma quanto le decisioni siano poco trasparenti e sembrano voler volutamente aggirare gli ostacoli.

Abbiamo detto che la Regione ha attivato un Fondo Anticrisi per supportare la liquidità delle attività produttive attraverso finanziamenti agevolati, fondo che si fa carico anche del rischio di mancato rimborso da parte del beneficiario. Da qui, appunto, la necessità di ricercare garanzie per i casi di potenziale insolvenza. Tutto bene se non fosse che tale Fondo è gestito da Veneto Sviluppo solo fino al 31 dicembre 2021 (cioè domani), come esplicitamente previsto dal comma 4 della legge istitutiva del suddetto Fondo anticrisi. E cosa accadrà dal 1° gennaio 2021? Immaginiamo che la funzione di Veneto Sviluppo, anche su questo fronte, sarà prorogata (nelle more delle contestazioni comunitarie). E perché non renderla esplicita, e quindi oggetto di discussione di quest'Aula?

Ora sul punto dobbiamo capirci. Abbiamo già detto, più volte, quanto sia necessario costruire un sistema di partecipate adeguato, in particolare in questa fase economica in cui le imprese devono sapere con certezza a chi rivolgersi. Abbiamo già detto quanto riteniamo poco lungimirante procedere a proroghe rispetto alle funzioni di Veneto Sviluppo, dato che il suo utilizzo da parte della Regione per operazioni di finanza pubblica sia in aperta violazione delle norme comunitarie. Abbiamo anche già detto quanto sarebbe importante trovare il meccanismo per recuperare le professionalità, le competenze e le esperienze costruite e cresciute in questi anni nella finanziaria regionale.

Ma ci rendiamo conto che non è serio procedere in questo modo proprio ora? Oggi più che mai, sul punto serve chiarezza e progettualità. Per costruire un sistema finanziario che aiuti le imprese serve poter contare su strumenti consolidati e durevoli. Non si può vivere nelle more di una procedura di infrazione europea senza sapere chi e come gestirà la delicata partita dei fondi regionali per le imprese!

E infine, per stare sul piano della "qualità" della nostra programmazione di bilancio, l'ultima questione.

Sapete bene come il senso tecnico del Collegato risieda, appunto, nella necessità che esista un nesso (un collegamento concreto e oggettivo) tra le disposizioni contenute nel PdL e il bilancio. Nel senso che questo strumento si utilizza (è una scelta, non un obbligo) nel caso in cui si ritenga che per realizzare una più compiuta azione politica, maggiormente aderente alle previsioni del DEFR, non siano sufficienti gli strumenti obbligatori ma sia necessario utilizzare anche uno strumento specifico per introdurre adeguamenti normativi. Dunque, nel momento in cui si decide di elaborare anche un Collegato al bilancio, deve essere chiaro che si fa con un obiettivo specifico: cambiare le norme di natura economica che hanno riflessi diretti sul bilancio. Infatti, la condizione necessaria perché le previsioni normative siano ammesse al Collegato è esattamente la caratteristica di avere un riflesso diretto sul bilancio.

E qui abbiamo un problema con l'articolo 9, con il quale il Consiglio da mandato alla Regione, attraverso sue partecipate, di aderire all'aumento di capitale dell'Interporto di Rovigo. Una decisione che dal punto di vista generale condivido e mi sembra giusto che la Regione partecipi, seppur indirettamente, ad una infrastruttura così strategica per Rovigo e per il Veneto. Non esprimo, ovviamente, una considerazione nel merito della norma, e cioè nella volontà di partecipare, come Regione, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo spa tramite la partecipata Infrastrutture Venete.

Ma esprimo una considerazione in riferimento all'ammissibilità di una norma di questo tipo in questo strumento di programmazione.

Si tratta, infatti, a nostro giudizio, di una norma di natura prettamente ordinamentale, in ordine all'assetto delle partecipazioni societarie regionali, senza alcun riflesso, diretto o indiretto, sul bilancio della Regione in attuazione delle previsioni del DEFR. Del resto, nella stessa scheda di analisi si conferma che la previsione non determina oneri a carico del bilancio regionale. Infatti, l'onere derivante dall'aumento di capitale di Interporto Rovigo sarà sostenuto da Infrastrutture Venete mediante risorse proprie senza che la Regione debba investire soldi di natura diversa. Inoltre, come precisato anche dalla norma, l'importo dell'operazione non è comunque ancora individuato in termini monetari in quanto dipende dal prezzo di cessione di Veneto Logistica, ancora in corso di definizione. Da questo punto di vista, dunque, appare poco credibile qualsiasi operazione che tenti di definire, a qualsiasi titolo, una ipotesi di quantificazione, cosa che apparirebbe come una forzatura dovuta solo alla necessità di giustificare l'inserimento di tale norma nel collegato e che non corrisponderebbe al principio contabile di veridicità, attendibilità e precauzione che, invece, dovrebbe guidare la modalità di compilazione dei documenti contabili. Così come apparirebbe una forzatura richiamare il legame societario con Infrastrutture Venete, in virtù del consolidamento delle scritture contabili, come argomento per superare l'inammissibilità. Una forzatura grave che aprirebbe un varco in quella che, al contrario, dovrebbe essere una disciplina rigorosa, a tutela della credibilità della programmazione economico-finanziaria dell'ente. Infine si registra la mancanza di collegamento con il documento di programmazione DEFR, in cui non risulta l'esplicitazione della volontà di politica societaria indicata nell'articolo 9.

Anche in questo caso, dunque, una leggerezza, diciamo così, che però pesa gravemente sulla linearità e sulla coerenza delle nostre scritture contabili. C'è un confine serio tra voler fare le cose e volerle fare bene. E questa leggerezza rischia di aprire anche un precedente pericoloso in riferimento alla regola di ammissibilità di articoli, e dunque degli emendamenti, a questo documento. La democrazia vive e funziona se esistono delle regole condivise che valgono per tutti. Se si rompe il patto delle regole del gioco, i rischi si presentano.

Infine, rimangono alcune valutazioni generali di natura più prettamente politica (sebbene anche quelle precedentemente illustrate lo siano perché nelle politiche di bilancio la forma diviene assolutamente sostanza, e ho cercato di spiegare il perché).

Ma ci sono alcune questioni generali che credo vada la pena sottolineare, sebbene il complesso dell'articolato del collegato non sia omogeneo.

La prima fondamentale questione riguarda gli interventi a sostegno del sistema imprenditoriale veneto. Sapete bene, anche meglio di me, quanto il nostro tessuto produttivo sia sotto stress per via del "combinato disposto" costituito da emergenza sanitaria e crisi economica. Le criticità strutturali delle nostre imprese, sottodimensionamento, carenza di liquidità, difficoltà di accesso al credito, poca propensione all'innovazione, stanno pagando un prezzo particolarmente pesante a causa delle gravi restrizioni imposte per contrastare il contagio del virus. Molte cose sono state fatte, grazie agli interventi vigorosi del Governo nazionale e grazie alle novità introdotte dalla Commissione europea in riferimento al ciclo di programmazione dei programmi comunitari. Ma sappiamo bene quanto tutto questo può rivelarsi insufficiente.

Da questa prospettiva ci saremmo aspettati un intervento, in collegato, molto più incisivo e diretto di sostegno. Invece osserviamo un insieme di previsioni vago e insufficiente.

Rispetto alle norme che hanno rilevanza in questo ambito: le previsioni dell'articolo 1 riguardano la protezione finanziaria dei capitali della Regione e non delle imprese; l'articolo 2 è indefinito per importo e destinazione; l'articolo 6 mobilita risorse solo su un fondo nazionale del MISE.

Insomma, troppo poco.

E poi c'è il tema di Cortina 2021. Noi abbiamo da sempre sostenuto l'opportunità di sostenere l'impegno regionale nello svolgimento dell'appuntamento del campionato mondiale in Veneto. Si trattava, e si tratta, di una occasione straordinaria, per la nostra Regione e per l'Italia. E, nelle more delle necessità contingenti, sosteniamo anche la decisione di conferire al comitato organizzatore le risorse necessarie per realizzare l'evento. Stiamo parlando di 3 milioni di euro di partite correnti.

Ma poiché si tratta di un passaggio delicato crediamo che debbano essere costruite le condizioni affinché questo passaggio coinvolga pienamente il Consiglio regionale.

Le condizioni di partenza, rispetto alle quali si era definita una condivisione, sono profondamente cambiate.

All'interno di un Business Plan di oltre 50 milioni di euro, la Regione finora ha contribuito con 1,2 milioni, rispetto ad un impianto che prevedeva, sostanzialmente, una copertura finanziaria delle spese quasi interamente con fondi privati. L'emergenza Covid, però, ha inevitabilmente travolto quelle previsioni e oggi ci ritroviamo a dover fare i conti con condizioni di partenza profondamente cambiate, tanto che anche l'impegno economico della Regione cresce enormemente, essendo chiamata a contribuire alla copertura di ingenti perdite pur di salvare la realizzazione dell'evento.

Noi crediamo che sia indispensabile a questo punto, una volta licenziata la sessione di bilancio, approfondire la questione, trovando modi e tempi per un coinvolgimento pieno del Consiglio regionale sul punto. A maggior ragione nel momento in cui le risorse necessarie all'operazione si recuperano a valere sulle disponibilità correnti del settore sportivo regionale, implicando cioè scelte e rinunce pesanti.

Ecco, ho cercato di rappresentare tutte le questioni che, a mio giudizio, questo collegato ci pone davanti.

Ovviamente, così come stato per il DEFR, auspico che la discussione dentro il Consiglio ci aiuti per costruire, insieme, una proposta utile per il Veneto.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 27 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 10

Art. 2

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	8
Astenuti	n.	1

Art. 3

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	9
Astenuti	n.	1

Art. 4

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	9

Art. 5

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	10

Art. 6

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	48
Voti favorevoli	n.	38
Voti contrari	n.	10

Art. 7

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	35
Voti contrari	n.	11

Art. 8

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	48
Voti favorevoli	n.	38
Astenuti	n.	10

Art. 9 e 10

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 47

Art. 11

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 38
Voti contrari	n. 8
Astenuti	n. 1

Art. 12

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 38
Voti contrari	n. 10

Art. 13

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 38
Voti contrari	n. 7
Astenuti	n. 1

Art. 14

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 9

Art. 15

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 9

Art. 16

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 6
Astenuti	n. 1

Art. 17

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

Art. 18

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 36
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 6

Art. 19

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 42
Astenuti	n. 3

Art. 20

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 36

Art. 21

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 35
Voti contrari	n. 1

Art. 22

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 6

Art. 23

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 9

Art. 24

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 40
Astenuti	n. 1

Art. 25

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 41

Art. 26

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

Art. 27

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 8
Astenuti	n. 1

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

Art. 1 - Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.

1. La Regione del Veneto partecipa alle iniziative promosse da istituzioni nazionali ed europee per la copertura delle perdite derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari attivati, anche a supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con assunzione di rischio di credito a carico della Regione medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo per il pagamento degli oneri da corrispondere al soggetto garante in relazione all'ammontare delle risorse conferite a ciascuno strumento finanziario.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 2 - Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e dall'articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", le risorse vincolate di cui all'allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019" e le risorse vincolate accertate nell'esercizio 2020 rimaste inutilizzate a fine anno, rinvenienti da rientri di risorse da strumenti finanziari, disciplinati da leggi regionali, in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. e dalla chiusura delle attività connesse al Documento Unico di Programmazione per l'Obiettivo 2 (2000/2006), Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese" e al POR FESR 2007-2013, Azioni 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa", 1.3.1 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile", 1.3.2 "Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili" e 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale", sono destinate ad interventi a supporto degli investimenti delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi con sede operativa in Veneto.

2. In ogni caso il 25 per cento delle somme è assegnato con priorità a operatori professionali dello spettacolo dal vivo che, alla data del 31 dicembre 2019 non rientravano tra i destinatari di contributo da parte del fondo unico spettacolo di cui legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e non sono gestiti in forma partecipata pubblica.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde, stabilisce criteri e modalità ai fini dell'accesso ed erogazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 3 - Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sviluppo economico, è autorizzata a erogare la somma di euro 100.000,00 alla Camera di Commercio Venezia Rovigo a titolo di concorso alla spesa per la predisposizione del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 4 - Sostegno alla pianificazione forestale.

1. Al fine di assicurare il necessario sostegno all'attuazione delle attività di pianificazione forestale di cui all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", è autorizzato il parziale trasferimento al bilancio regionale delle somme rivenienti dai rimborsi dei prestiti concessi dal fondo di rotazione, istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", di cui all'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Le entrate derivanti sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al sostegno della pianificazione forestale e vengono allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.

1. Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 e la valorizzazione dei Contratti di Sviluppo, i fondi integrativi trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020" e non utilizzati, sono introitati al bilancio regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in euro 11.000.000,00 per l'anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate per euro 7.000.000,00 al finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e

del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012”.

1. Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto colpito dalla crisi correlata all'epidemia da Covid-19, la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue l'erogazione di finanziamenti a favore di imprese, anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il sostegno del settore della ricerca e innovazione, anche in cofinanziamento di misure attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate risorse per euro 10.000.000,00, disponibili, alla data del 23 febbraio 2020, sul fondo di cui all'articolo 11 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 “Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, attuato con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2005, n. 4344, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 27 gennaio 2006, n. 10.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta i provvedimenti attuativi del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe, da disporre con legge regionale.

5. L'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012” è abrogato.

Art. 7 - Contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, la Regione concede un contributo ai Comuni per la redazione delle varianti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 8 - Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.

1. Al fine di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO, la Regione del Veneto concede un contributo una tantum ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone per la redazione delle varianti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è rideterminato al 30 settembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 9 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.

1. La Regione del Veneto riconosce alle pazienti affette da alopecia areata o da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale un contributo correlato all'acquisto di una parrucca.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 10 - Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare nel limite massimo di euro 1.600.000,00, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., società a totale partecipazione regionale, all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a..

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si fa fronte con le risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l. mediante la cessione della partecipazione in Veneto Logistica s.r.l..

Art. 11 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad anticipare annualmente, entro il mese di ottobre, nei limiti delle proprie

disponibilità di cassa, un importo non superiore al 90 per cento del valore del saldo della quota del Fondo nazionale, di cui al comma 1, attribuita alla Regione del Veneto nell'anno precedente, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, che opera il riparto definitivo e la determinazione del saldo del Fondo medesimo (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario" e 02 "Trasporto pubblico locale" Titolo 1 "Spese correnti")."

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, le parole: "*al comma 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai commi 1 e 1 bis*".

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, dopo la parola: "*anticipazione*" sono inserite le seguenti: "*di cui al comma 1*".

Art. 12 - Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.

1. Con riferimento alle sanzioni amministrative in materia forestale, qualora il Comune competente ad applicare le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" risulti essere anche il soggetto trasgressore, la Giunta regionale può sostituirsi al Comune trasgressore applicando la relativa sanzione amministrativa secondo le procedure e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". Gli importi riscossi a tale titolo sono devoluti al bilancio regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora adottata l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

3. Le entrate di cui al presente articolo sono allocate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione attua iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.""

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 14 - Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.

1. In conseguenza dei maggiori oneri dipendenti dall'emergenza Covid-19 per la gestione delle attività di promozione ed organizzazione dei Campionati Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo nell'anno 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo straordinario, del quale una quota non inferiore al 10 per cento per la realizzazione di iniziative di promozione della Regione del Veneto,

tra cui la realizzazione di “Casa Veneto”, in favore della Fondazione “Cortina 2021” di cui all’articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche giovanili sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 15 - Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l’emergenza da Covid-19.

1. Gli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni assunte nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comminate in sede di controlli effettuati dalla polizia locale e dalle forze di polizia dello Stato, allocati al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, sono destinati all’acquisto di beni, tra cui dispositivi di protezione individuale e servizi finalizzati alle attività di protezione civile per il supporto nella gestione dell’emergenza e al finanziamento delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per le medesime finalità, nell’ambito della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 16 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete S.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018 n. 40, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La società “Infrastrutture Venete S.r.l.” provvede inoltre all’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale, di soppressione di passaggi a livello e di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e dei relativi impianti, in gestione alla predetta Società.”.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 17 - Campagne di formazione e informazione per l’estensione della copertura vaccinale.

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute del singolo e della collettività, la Regione del Veneto:

- a) promuove tra i professionisti della sanità e della scuola la cultura delle vaccinazioni mediante una ricorrente attività di formazione e aggiornamento, comprensiva delle modalità di comunicazione con i soggetti interessati;
- b) predispone un Piano di Comunicazione sulle Vaccinazioni, che preveda con periodicità almeno semestrale campagne informative multimediali e integrate, finalizzate in particolare a contrastare la disinformazione veicolata attraverso internet e i social media.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse

allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 18 - Contributo straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n. 616).

1. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo straordinario a favore degli enti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli articoli 14 e 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 “Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991”, per la realizzazione delle attività sopravvenute a seguito dell'emergenza da Covid-19, per l'esercizio 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 19 - Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”, sino al 31 dicembre 2024 per gli autobus utilizzati per l'attività di noleggio iscritti, all'entrata in vigore della presente legge, al registro di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”, il termine di quindici anni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è rideterminato in diciannove anni.

2. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio per il periodo in cui usufruiscono della rideterminazione del termine previsto al comma 1 versano il contributo annuo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 nella misura di euro 60,00.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificate in euro 1.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 sono introitate al bilancio regionale e allocate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 20 - Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.

1. Il termine di cui al comma 1, articolo 3, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali” è prorogato al 31 marzo 2021.

Art. 21 - Istituzione del premio di laurea “Francesco Saverio Pavone”.

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'opera di informazione sulla presenza e sulle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti nel territorio regionale, è istituito presso il Consiglio regionale un premio in memoria del magistrato Francesco Saverio Pavone, da assegnare annualmente per la miglior tesi di laurea in materia di criminalità organizzata nel Veneto.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri, le modalità organizzative, nonché l'entità del premio nella misura massima di euro 5.000,00, a valere sul fondo di dotazione del Consiglio.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per ogni esercizio del triennio 2021-2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 22 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25."

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 le parole: *"sino alla data del 31 dicembre 2020"* sono sostituite dalle seguenti: *"sino al sesto mese successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale della Carta ittica regionale. In caso di mancata approvazione della Carta ittica regionale entro il 31 dicembre 2022, la durata delle concessioni è regolata dalle disposizioni statali di riferimento."* e le parole: *"secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni."* sono soppresse.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 25.000,00 per ciascun esercizio 2021 e 2022, sono allocate al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"."

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Nell'ambito delle Segreterie di cui al presente articolo può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20. Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Posizioni Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 244.500,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 24 - Contributi alle categorie economiche di cui all'articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

1. Al fine di sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare a Unioncamere del Veneto un contributo di euro 1.500.000,00 da utilizzare per il cofinanziamento degli interventi attivati dalla Regione in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 30 novembre

2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

2. La Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni consiliari sugli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2021 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, pmi e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 25 - Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia, in coordinamento con i Comuni interessati, per la realizzazione di interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.

2. La misura si riferisce ad interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, quali gli interventi di nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d'acqua, interventi di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree di frana, con relativi drenaggi, ovvero di progetti con tipologia prevalente di difesa del suolo a precipua salvaguardia del potenziale produttivo agricolo, di infrastrutture legate all'agricoltura o integrazione di interventi di difesa del suolo per renderli utili anche da un punto di vista agricolo.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 1.500.000,00 di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del Suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 26 - Donazione all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dell'immobile denominato “ex Caserma di Villasanta”.

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 2019, n. 26 “Interventi regionali in materia di donazioni in sanità”, a donare all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona l'immobile denominato “ex Caserma di Villasanta” sito in Verona, Via Tommaso da Vico, da destinare a finalità sanitarie e servizi logistici connessi.

Art. 27 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 38
Voti contrari	n. 9

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Iniziative a supporto della liquidità e degli investimenti delle imprese venete.	21
Art. 2 - Interventi a supporto del sistema produttivo veneto.	21
Art. 3 - Azioni di supporto alla redazione del Piano di sviluppo strategico per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino.	22
Art. 4 - Sostegno alla pianificazione forestale.	22
Art. 5 - Sostegno allo Sviluppo rurale 2014-2020 e ai Contratti di sviluppo.	22
Art. 6 - Ulteriori disposizioni per il sostegno della ricerca e innovazione delle imprese colpite dall'epidemia da Covid-19 e abrogazione dell'articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".....	23
Art. 7 - Contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.....	23
Art. 8 - Contributi una tantum ai Comuni delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in core zone e in buffer zone, per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento ai valori paesaggistici riconosciuti dall'UNESCO.	24
Art. 9 - Intervento di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca.	24
Art. 10 - Partecipazione all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo s.p.a.	24
Art. 11 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".....	24
Art. 12 - Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia forestale.	25
Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile".....	25
Art. 14 - Contributo straordinario alla Fondazione Cortina 2021 per la gestione durante l'emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di sci alpino.	25
Art. 15 - Destinazione delle risorse derivanti da sanzioni irrogate per infrazioni durante l'emergenza da Covid-19.	26
Art. 16 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete s.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna".	26
Art. 17 - Campagne di formazione e informazione per l'estensione della copertura vaccinale.	26
Art. 18 - Contributo straordinario agli enti in tabella B (DPR 24 luglio 1977, n. 616).	27
Art. 19 - Disposizioni straordinarie in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.	27
Art. 20 - Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali.	27
Art. 21 - Istituzione del premio di laurea "Francesco Saverio Pavone".....	27

Art. 22 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.”	28
Art. 23 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”.”	28
Art. 24 - Contributi alle categorie economiche di cui all’articolo 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.	28
Art. 25 - Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica.	29
Art. 26 - Donazione all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dell’immobile denominato “ex Caserma di Villasanta”.	29
Art. 27 - Entrata in vigore.....	29